



## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

L'idoneità della dichiarazione integrativa ai fini dell'adesione al regime del consolidato nazionale

L'estensione del regime di responsabilità solidale nel gruppo Iva

La riconducibilità al credito d'imposta R&S dei costi relativi al personale dipendente in distacco

L'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio Ue-Singapore

L'adeguamento della normativa doganale nazionale

L'elusione dei dazi antidumping nell'importazione di beni dalla Cina

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

La deduzione dell'Ace in caso di *branch* estera

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

La corretta determinazione del valore doganale delle merci

## L'idoneità della dichiarazione integrativa ai fini dell'adesione al regime del consolidato nazionale

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 novembre 2019, n.488*

L'Agenzia delle entrate, in tema di reddito d'impresa, ricordando che, la dichiarazione integrativa presentata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione presentata tempestivamente si sostituisce a quella originaria, ha chiarito che, l'opzione per il consolidato fiscale nazionale, di cui all'art.119 del Tuir, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione dei redditi, può considerarsi valida anche per la società controllata inserita come partecipante al consolidato solo nella dichiarazione integrativa, dal momento che, alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, non aveva ancora deliberato l'adesione al regime opzionale del consolidato.

[torna su](#)

## L'estensione del regime di responsabilità solidale nel gruppo Iva

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 novembre 2019, n.487*

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui nel gruppo Iva sia ricompresa anche una società veicolo di cartolarizzazione, c.d. "special purpose vehicle", istituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130, il regime della responsabilità solidale tra i partecipanti al gruppo, disciplinato dall'art.70-octies, comma 2, del Decreto Iva, si estende ai patrimoni separati gestiti dalla società veicolo ma esclusivamente per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni riferibili a ciascuno dei suddetti patrimoni. Ciò posto, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, ai fini del gruppo Iva, non è richiesta la comunicazione all'Agenzia delle entrate del dato relativo all'entità dei patrimoni separati gestiti dalla società veicolo.

[torna su](#)

## La riconducibilità al credito d'imposta R&S dei costi relativi al personale dipendente in distacco

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 14 novembre 2019, n.485*

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi, e in particolare, in tema di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art.3, del dl 23 dicembre 2013, n.145, ha chiarito che, sono agevolabili i costi sostenuti da una società per il personale tecnico impiegato in attività di R&D, in virtù di un contratto di distacco da una società consociata, nella misura in cui tale lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. In particolare, ha aggiunto l'Amministrazione finanziaria, il lavoratore può considerarsi sostanzialmente alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, posto che, (i) i costi sostenuti per l'unità di personale "agevolata" siano addebitati alla società beneficiaria a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione, e che, (ii) il potere direttivo e di controllo siano attribuiti all'utilizzatore dell'unità di personale.

[torna su](#)

## L'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio UE-Singapore

*Consiglio dell'Unione europea – Decisione (UE) del 8 novembre 2019, n.2019/1875*

Dal 21 novembre 2019 entra in vigore l'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore, in virtù del quale, da una parte, l'ingresso dei prodotti europei nel mercato asiatico non è più sottoposto al pagamento dei dazi all'importazione mentre dall'altra, per i prodotti importati da Singapore, i dazi Ue vengono eliminati in un primo momento nella misura dell'84% e nei successivi tre anni nella misura del 90%. L'entrata in vigore dell'Accordo comporta, inoltre, per le aziende italiane, che la prova dell'origine preferenziale europea dei beni esportati consiste nell'auto-dichiarazione contenuta nel documento commerciale di accompagnamento, previo ottenimento dall'Agenzia delle Dogane dello *status* di esportatore autorizzato necessario per spedizioni di valore superiore a euro 6.000,00.

[torna su](#)

## L'adeguamento della normativa doganale nazionale

*Legge delega del 4 ottobre 2019, n.117*

La legge delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, (c.d. "legge di delegazione europea") dispone l'adeguamento del Testo unico della legge doganale, c.d. TULD, alla normativa Ue del settore, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. In particolare, il testo, composto da 26 articoli, reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 26 direttive europee, l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei e modifiche all'atto di recepimento di una decisione quadro GAI e, infine, l'attuazione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio UE.

[torna su](#)

## L'elusione dei dazi *antidumping* nell'importazione di beni dalla Cina

*OLAF – Report del 4 luglio 2019, n. OF/2016/0680/B1*

L'Ufficio europeo antifrode, c.d. OLAF, ha ravvisato un intento elusivo nella condotta posta in essere da alcuni produttori indiani di acciaio che hanno, importato e riesportato, verso l'Unione europea, tubi di origine cinese, eludendo, così, i dazi *antidumping* applicabili. Infatti, aggiunge l'Organismo europeo, i tubi importati dalla Cina e oggetto di lavorazione non avrebbero subito trasformazioni sufficienti a conferire alla merce l'origine indiana. Pertanto, poiché sulla scorta della suddetta informativa, le Dogane europee stanno riesaminando numerose importazioni effettuate da società operanti nel settore dell'acciaio, disconoscendo l'origine indiana delle merci e richiedendo il pagamento del dazio *antidumping*, è opportuno verificare i profili di legittimità di tali revisioni e valutare, caso per caso, la correttezza e la trasparenza delle operazioni poste in essere, per evitare l'insorgere di contestazioni o arrestarne la prosecuzione.

[torna su](#)

---

## La deduzione dell'Ace in caso di *branch* estera

*Corte di Giustizia – Sentenza del 17 ottobre 2019, causa C-459/18*

La Corte di Giustizia, in tema di reddito d'impresa, e in particolare in materia di deduzioni per capitale di rischio, ha chiarito che, l'art.49 del trattato Ue del 7 giugno 2016, che disciplina la libertà di stabilimento dei cittadini degli Stati membri all'interno del territorio dell'Ue, deve essere interpretato nel senso che, non osta a una normativa nazionale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro, in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli elementi dell'attivo di tale stabile organizzazione è preso in considerazione nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente e in un secondo tempo ridotto. Infatti, aggiunge la Corte, l'attivo della *branch* sarà decurtato del minore dei seguenti importi, vale a dire, la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione, oppure il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione.

[torna su](#)

## La corretta determinazione del valore doganale delle merci

*Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 15 ottobre 2019, n.3984/7/2019*

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di tributi doganali, ha chiarito che, ai fini della determinazione del valore in dogana di merci importate, si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo pagato o pagabile soltanto se, tale pagamento, si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce una condizione di vendita, così come previsto dall'art.157, par.2, del Regolamento 2 luglio 1993, n.2454. Inoltre, aggiunge la Commissione, nel caso in cui l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le suddette condizioni si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)